Corte di giustizia (Seconda sezione), sentenza 10 settembre 2009, causa C-269/07, Commissione c. Germania

Ricorso per inadempimento

La legislazione tedesca in materia di pensioni integrative di vecchiaia istituisce un premio riservato però ai soli lavoratori assoggettati integralmente ad imposta in Germania (da cui, dunque, per definizione sarebbero esclusi i lavoratori frontalieri il cui reddito è imponibile solo nel loro Stato di residenza sulla base di specifiche convenzioni bilaterali stipulate dalla Germania con tutti gli Stati di confine), il cui capitale può essere utilizzato per l'acquisto o la costruzione di un alloggio purché l'immobile si trovi in territorio tedesco, e che deve essere rimborsato in caso di cessazione dell'assoggettamento integrale ad imposta in Germania. Secondo la Corte, tutte queste previsioni rappresentano discriminazioni fondate sulla nazionalità. Sulla base della finalità per cui il premio previdenziale è stato istituito – compensare la diminuzione del livello della pensione obbligatoria – esso costituisce, infatti, un vantaggio sociale atto a facilitare la mobilità dei lavoratori all'interno della Comunità, la cui applicazione non può discriminare, neppure indirettamente, sulla base della nazionalità.

(Marilena Gennusa)

Corte di giustizia (Prima sezione), 10 settembre 2009, causa C-277/08, Peresa c. Madrid Movilidas SA

Rinvio pregiudiziale

Se un lavoratore è in congedo per malattia durante il periodo di ferie, ha comunque diritto di godere delle ferie retribuite, una volta ristabilitosi, anche in un periodo diverso. Il diritto alle ferie ha, infatti, l'obiettivo di consentire al lavoratore un periodico ristoro (diversamente dal congedo per malattia che serve per ristabilirsi da un'infermità) e non può, dunque, essere negato dal datore di lavoro. Certamente, però, la fissazione del nuovo periodo di ferie deve tener conto dei vari interessi in gioco, in particolare quelli dell'impresa: conseguentemente, alla luce di tali interessi, il godimento del periodo di ferie può essere anche posticipato all'anno solare successivo. (Marilena Gennusa)

Conclusioni dell'Avv. Gen. Maduro, 22 settembre 2009, cause riunite C-236/08, C-237/08 e C-238/08, Google France c. Louis Vuitton Malletier, Viaticum Luteciel, CNRRH Rinvio pregiudiziale

L'avvocato generale Poiares Maduro suggerisce che la Google non ha commesso una violazione di marchio consentendo agli inserzionisti di selezionare attraverso il proprio servizio "Adwords", parole chiave coincidenti con marchi d'impresa. L'uso del marchio, limitato alla selezione di parole chiave, è un uso interno all'Adwords e riguarda solo la Google e gli inserzionisti. Poiché quando viene selezionata una parola chiave non vi è un prodotto o un servizio venduto al pubblico, un tale uso non può essere considerato effettuato in relazione a beni o servizi identici o simili a quelli coperti dal marchio. Analogamente, gli inserzionisti medesimi non commettono una violazione di marchio nel selezionare in Adwords parole chiave coincidenti con tali marchi.

L'avvocato generale sostiene, invece, che la Google, visualizzando annunci in risposta a parole chiave coincidenti con marchi, stabilisce un nesso tra tali parole chiave e i siti pubblicizzati che vendono prodotti identici o simili a quelli coperti da marchio. Il medesimo nesso viene stabilito tra parole chiave che coincidono con marchi e i siti visualizzati come risultati naturali. Un tale nesso non costituisce una violazione di marchio, poiché la mera visualizzazione di siti pertinenti in

risposta alle parole chiave non è sufficiente a creare un rischio di confusione da parte del consumatore quanto all'origine dei beni o dei servizi.

I diritti di marchio non possono essere interpretati quali classici diritti di proprietà, che consentono al titolare di inibire qualsiasi altro uso. Pertanto, l'accesso degli utenti Internet all'informazione riguardante il marchio non dovrebbe essere limitato dal o al titolare del marchio anche se riguarda un marchio notorio.

(Erik Longo)

Conclusioni dell'avvocato generale M. Poiares Maduro, 30 settembre 2009, causa C-135/08, Rottmann

Rinvio pregiudiziale

Il rinvio pregiudiziale è proposto dal Bundesverwaltungsgericht a seguito di ricorso per cassazione presentato dal sig. Rottmann avverso la revoca del certificato di naturalizzazione tedesca rilasciatogli dal Land della Baviera. Tale revoca, infatti, a seguito dell'impossibilità di reviviscenza dell'originaria cittadinanza austriaca, lo ha posto in una situazione di apolidia, privandolo anche della cittadinanza dell'Unione europea e dei diritti civili, politici e sociali ad essa connessi.

Sebbene per la legge bavarese sul procedimento amministrativo tale atto risulti pienamente legittimo – alla luce del fatto che l'acquisto della cittadinanza tedesca era avvenuto in maniera fraudolenta da parte del ricorrente – tuttavia il Bundesverwaltungsgericht si rivolge alla Corte per chiedere se l'art. 17, primo comma, CE osti ad una normativa nazionale (tedesca) che, se combinata con altra normativa nazionale (austriaca), privi per conseguenza un soggetto della cittadinanza dell'Unione riducendolo allo status di apolide.

L'avvocato generale ritiene che la questione principale verta sulla definizione del rapporto intercorrente tra cittadinanza nazionale e cittadinanza dell'Unione: in particolare, se vi siano limiti al potere nazionale di disciplinare liberamente i modi di acquisto e perdita della cittadinanza d'un Paese membro, dal momento che essa risulta essere condizione necessaria per il riconoscimento della cittadinanza europea.

Dopo aver ritenuto la domanda ricevibile e non basata su «situazioni puramente interne», l'avv.gen. analizza i rapporti sussistenti tra le due «inestricabilmente connesse ma autonome» nozioni di cittadinanza. Egli osserva che sebbene la disciplina dell'acquisto e della perdita della cittadinanza nazionale spetti in via esclusiva a ciascuno Stato, tuttavia tali disposizioni devono essere compatibili con le norme comunitarie e rispettare i diritti del cittadino europeo. In conclusione, l'avv. gen. propone di statuire che, da un lato, poiché la revoca della cittadinanza stabilita dalla Repubblica federale di Germania non si ricollega all'esercizio dei diritti e delle libertà derivanti dal Trattato, essa non è contraria alle norme comunitarie, dall'altro, il diritto comunitario non impone alcun obbligo di reviviscenza della cittadinanza austriaca. (Sara Lorenzon)

<u>Tribunale di Primo grado (Settima Sezione), sentenza 30 settembre 2009, T-341/07, Sison c.</u> <u>Consiglio</u>

Ricorso per annullamento e azione di risarcimento danni

Nella causa T-43/07, il ricorrente, sig. Sison, aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Primo grado l'annullamento delle decisioni adottate dal Consiglio in attuazione dell'art. 2, par. 3, del regolamento CE n. 2580/2001 nella parte in cui lo inserivano nelle liste dei soggetti sospettati di terrorismo ed ai quali si applicano i provvedimenti di congelamento dei fondi. In quel caso, l'annullamento delle decisioni *in parte qua* conseguiva alle violazioni da parte del Consiglio dell'obbligo di motivazione nonché dei diritti di difesa e di tutela giurisdizionale effettiva,

commesse nel corso della procedura di iscrizione che ha portato all'adozione dei provvedimenti impugnati.

Poco prima della pronuncia del Tribunale nella causa T-43/07, il Consiglio comunicava al sig. Sison la persistenza di fondati indizi e motivi a suo carico che avevano indotto il Consiglio stesso a reiterare l'iscrizione del ricorrente nelle liste dei sospettati. Con tale comunicazione, il Consiglio informava il ricorrente – questa volta debitamente – delle motivazioni che sostengono la necessità della sua attuale inclusione nelle *black list*. Il sig. Sison impugna, allora, nuovamente le decisioni adottate dal Consiglio che lo riguardano direttamente di fronte al Tribunale adducendo quale motivo di censura la carenza dei requisiti per l'iscrizione, in ragione della violazione dell'art. 2, n. 3 del suddetto regolamento e dell'art. 1 n. 4 della posizione comune 931/2001, laddove si individuano le «autorità competenti» ad assumere decisioni che rappresentino quelle condizioni necessarie all'inclusione di un soggetto nei suddetti elenchi di sospettati. Contestualmente, il ricorrente propone altresì domanda di risarcimento danni – ai sensi degli artt. 235 CE e 288 CE – che tuttavia viene stralciata dal procedimento accelerato e sospesa fino alla pronuncia della sentenza di merito sul ricorso d'annullamento.

Il Tribunale, richiamandosi alla sua precedente giurisprudenza [casi *OMPI, PMOI I e PMOI II*], ritiene che le informazioni sulle quali in Consiglio ha basato l'inclusione del sig. Sison nelle liste di sospetti terroristi sottoposti al congelamento dei fondi non provengano da «autorità competenti» ai sensi dell'art. 1 n. 4 della Posizione comune 931/2001; in particolare, non si tratterebbe di sentenze di condanna bensì di atti di apertura di indagini e azioni penali nell'ambito delle quali però «non è dimostrato, né è stato affermato» che tali omicidi o tentati omicidi, anche a supporre che possano essere imputati al ricorrente, «siano qualificabili come atti terroristici». (Sara Lorenzon)

Tribunale di Primo Grado (Settima Sezione), sentenza 30 settembre 2009, T-161/05, Hoechst c. Commissione

Ricorso per annullamento

e

Tribunale di Primo Grado (Settima Sezione), sentenze 30 settembre 2009, T-168/05 Arkema c. Commissione, T-174/05, Elf Aquitaine c. Commissione, T-175/05, Akzo Nobel e. a. c. Commissione

Ricorsi per annullamento

La decisione della Commissione 19 gennaio 2005, C (2004) 4876 def. – concernente un procedimento ai sensi dell'articolo 81 CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE – che condanna tra le altre la ricorrente a pagare un'ammenda pari a 74,03 milioni di euro per violazione delle norme sulle intese vietate, dev'essere riformata nella parte in cui concerne la sola Hoechst. Il Tribunale, infatti, ha constatato che, poiché non emergono i motivi per cui la Commissione non ha applicato alla ricorrente il punto D, n. 2, della comunicazione sulla cooperazione, l'ammenda inflitta dev'essere ridotta del 10%, conformemente all'art. 17 e all'art. 31 del regolamento n. 1/2003 che attribuisce al Tribunale la competenza giurisdizionale (anche di merito), ai sensi dell'art. 229 CE. Diversamente, il Tribunale rigetta i ricorsi per annullamento della medesima decisione nella parte in cui riguardano le ricorrenti, rispettivamente, Arkema, Akzo Nobel e.a., Elf Aquitaine e conferma la decisione e le ammende inflitte loro dalla Commissione. Il Tribunale ritiene, infatti, che spetti alle società controllanti l'onere di provare la loro eventuale estraneità alle scelte di politica commerciale delle rispettive società affiliate. In mancanza, si presume che detenendo la maggior parte del capitale, le società controllanti abbiano almeno un influsso e/o una forte ingerenza nelle scelte commerciali delle società controllate. Nel caso di specie – conclude il Tribunale – Akzo Nobel e.a. e Elf Aquitaine non hanno efficacemente provato la loro estraneità rispetto alla politica delle relative società affiliate e perciò rimangono responsabili in solido con esse. (Sara Lorenzon)

Corte di giustizia (Prima sezione), 1 ottobre 2009, causa C-567/07, Minister voor Wonen, Wijken en Integratie c. Woning Stichting Sint Servatius

Rinvio pregiudiziale

La normativa olandese prevede la necessità di una autorizzazione del Ministero per lo svolgimento di attività transfrontaliere da parte di una impresa, autorizzata a agire per gli interessi dell'edilizia popolare nei Paesi Bassi. La presenza di tale autorizzazione costituisce un limite alla libera circolazione dei capitali. Per la Corte, in linea di principio, la politica di edilizia popolare può costituire un motivo imperativo di interesse nazionale che può giustificare tali restrizioni. Tuttavia, il previo procedimento amministrativo a cui sui deve sottoporre l'impresa prima di realizzare un progetto immobiliare in un altro Stato membro può apparire non adeguato allo scopo quando non risulti fondato su criteri oggettivi, non discriminatori, e noti in anticipo, che consentono di limitare la discrezionalità delle autorità nazionali. (Laura Cappuccio)

Conclusioni dell'Avv. M. Poiares Maduro, 1 ottobre 2009, cause riunite C-514/07 P, C-528/07 P, C-532/07 P, Svezia c. API.

Impugnazioni di sentenze del Tribunale di Primo grado

L'accesso del pubblico alle osservazioni scritte dalle parti nei giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia corrisponde ai principi di trasparenza e di pubblicità del processo. Tuttavia, deve essere riservato alla Corte il compito di valutare se, in alcuni casi eccezionali, la divulgazione delle memorie sia contraria alla buona amministrazione della giustizia. L'Avvocato Generale si pronuncia a favore di una modifica della precedente giurisprudenza, nel senso di affermare il principio per cui spetta alla Corte, e non alle parti, il potere di stabilire la divulgazione delle memorie nelle cause pendenti. La Corte deve valutare le richieste di accesso alla luce dei principi di trasparenza e di correttezza, prendendo in esame tutti gli interessi in gioco. (Laura Cappuccio)

<u>Corte di Giustizia (Grande sezione), 6 ottobre 2009, causa C-123/08, Wolzenburg</u> Rinvio pregiudiziale

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della decisione quadro sul mandato di arresto europeo. In particolare, oggetto di esame è il rapporto tra l'art. 12 CE, sul divieto di discriminazione in base alla nazionalità, e la normativa olandese che prevede le condizioni che consentono all'autorità giudiziaria di rifiutarsi di eseguire il mandato di arresto per l'esecuzione di una pena detentiva. La normativa olandese stabilisce che l'autorità giudiziaria può non eseguire il mandato di arresto nei confronti di un cittadino dell'Unione qualora questi non solo abbia soggiornato legalmente per cinque anni nel territorio dello Stato, ma sia anche in possesso di un permesso di soggiorno di durata illimitata. Questa ulteriore condizione amministrativa è incompatibile con il diritto comunitario, dal momento che il documento che attesta la presenza continuativa nello Stato ha solo valore dichiarativo e non costitutivo. Diversamente, la condizione del soggiorno legale continuativo per cinque anni nel territorio olandese non è in contrasto con l'art. 12 CE in quanto esprime l'esigenza di un collegamento effettivo tra la persona ricercata e la società nella quale tale persona vuole essere reinserita dopo aver scontato la pena. (Laura Cappuccio)

Corte di Giustizia (Prima sezione), 6 ottobre 2009, causa C-40/08, Asturcom c. Rodríguez Nogueira

Rinvio pregiudiziale

Il giudice spagnolo chiede alla Corte di Giustizia se la direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori deve essere interpretata nel senso che, in una domanda per l'esecuzione forzata di un lodo arbitrale, si possa rilevare d'ufficio il carattere abusivo della clausola contenuta nel contratto ed annullare il lodo. Nella fattispecie oggetto di giudizio, il consumatore non aveva intrapreso alcuna azione giudiziaria per far valere i propri diritti, anche se le norme dell'ordinamento spagnolo non rendono impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti dei consumatori. Nonostante questo la Corte ritiene che spetta al giudice nazionale valutare d'ufficio, secondo le norme procedurali interne, la contrarietà della clausola con le norme comunitarie, anche in considerazione del fatto che nell'ordinamento spagnolo tale competenza di ufficio è stata già riconosciuta in quanto le clausole abusive si considerano contrarie alle norme nazionali di diritto pubblico.

(Laura Cappuccio)

Corte di giustizia (Terza Sezione), sentenza 15 ottobre 2009, in causa C-196/08, Acoset Rinvio pregiudiziale

Libera prestazione dei servizi

Gli artt. 43, 49 e 86 Tr. Ce non ostano all'affidamento diretto di un servizio pubblico che preveda l'esecuzione preventiva di determinati lavori a una società a capitale misto, pubblico e privato, costituita specificamente al fine della fornitura di detto servizio e con oggetto sociale esclusivo, nella quale il socio privato sia selezionato mediante una procedura ad evidenza pubblica, previa verifica dei requisiti finanziari, tecnici, operativi e di gestione riferiti al servizio da svolgere e delle caratteristiche dell'offerta in considerazione delle prestazioni da fornire, a condizione che detta procedura di gara rispetti i principi di libera concorrenza, di trasparenza e di parità di trattamento imposti dal Trattato CE per le concessioni. (Giulia Tiberi)

Conclusioni dell'Avv. Gen. Mazák, 20 ottobre 2009, causa C-310/08, London Borough of Harrow c. Nimco Hassan Ibrahim

Rinvio pregiudiziale

La causa in questione riguarda il diritto di soggiorno dei figli di un cittadino dell'Unione europea e dell'ex coniuge stabiliti in uno Stato membro (Inghilterra), ove il loro ex coniuge/genitore si era avvalso del diritto di soggiorno in quanto lavoratore migrante, al fine di proseguire corsi di insegnamento generale.

Nella fattispecie l'Avvocato Generale chiede che l'art. 12 del regolamento n. 1612/68 (in materia di libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità) sia interpretato nel senso che conferisce al genitore affidatario dei figli, a prescindere dalla cittadinanza, il diritto di soggiornare con essi al fine di agevolare l'esercizio di tale diritto. La circostanza che il genitore cittadino dell'Unione non sia più un lavoratore migrante nello Stato membro ospitante e si sia in seguito allontanato da detto Stato, ovvero la circostanza che i figli e il genitore affidatario non siano economicamente autosufficienti e dipendano dall'assistenza sociale dello Stato membro ospitante, nonché la durata della frequenza da parte dei figli di corsi d'insegnamento generale in detto Stato, sono irrilevanti a riguardo delle norme di detto regolamento.

(Erik Longo)

Conclusioni dell'avvocato generale Paolo Mengozzi, 29 ottobre 2009, causa C-462/08, Bekleyen

Rinvio pregiudiziale

La questione è stata sollevata dall'Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Germania) nell'ambito di un ricorso intentato dalla sig.ra Ümit Bekleyen, cittadina turca, in merito alla decisione del Land Berlin di negarle un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio d'associazione. Il giudice tedesco chiede alla Corte se in una situazione come quella della causa *a quo* debba riconoscersi alla ricorrente il diritto di accesso al mercato del lavoro ed il correlato diritto di soggiorno, nonostante siano già passati dieci anni dalla data in cui i suoi genitori di nazionalità turca, precedentemente occupati come lavoratori dipendenti in Germania, avevano lasciato a tempo indefinito lo Stato membro in questione.

L'avv. gen. osserva che l'art. 7, secondo comma, fa sorgere direttamente in capo al figlio di un lavoratore turco un diritto autonomo e non già un diritto di ricongiungimento derivato da quello del lavoratore straniero, come invece è previsto al primo comma. Conseguentemente, l'avv. gen. propone alla Corte di concludere che il figlio di un lavoratore turco, che abbia legalmente esercitato un'attività lavorativa nello Stato membro ospitante per tre anni e che abbia conseguito una formazione professionale in tale Stato membro, possa invocare un diritto di libero accesso al mercato del lavoro di questo stesso Stato e un correlato diritto di soggiorno, nonostante i genitori abbiano definitivamente lasciato il Paese membro, prima che il figlio abbia fatto ingresso sul territorio del medesimo e abbia lì iniziato la sua formazione professionale. (Sara Lorenzon)

Conclusioni dell'avvocato generale Yves Bot, 29 ottobre 2009, causa C-386/08, *Brita GmbH* Rinvio pregiudiziale

Il rinvio sollevato dal Finanzgericht Hamburg trae origine da un ricorso presentato da una società tedesca Brita – importatrice di apparecchi per la preparazione di acqua frizzante e avente una sede in Cisgiordania – avverso la revoca (e successiva azione di recupero) da parte dell'Ufficio doganale centrale di Hamburg Hafen della concessione del trattamento preferenziale applicato a tali merci, in base all'accordo euro mediterraneo CE-Israele, in quanto non era stato possibile accertare in modo inconfutabile che le merci importate rientrassero nell'ambito di applicazione territoriale del suddetto accordo. Nonostante fosse incontestata la provenienza di tali prodotti dalla Cisgiordania, le autorità israeliane continuavano a certificarne l'origine dai territori di Israele.

L'accertamento della provenienza delle merci è compito attribuito alle autorità doganali del paese di esportazione in quanto, in base ad un rapporto di cooperazione e fiducia tra autorità amministrative diverse, si ritiene che esse siano nella posizione migliore per poter effettuare una tale valutazione. Tuttavia, a fronte della reiterata violazione dell'ambito di applicazione territoriale dell'accordo Ce-Israele da parte delle autorità doganali israeliane, l'avv. gen. propone alla Corte di dichiarare che, per quanto riguarda la controversia esistente tra le autorità doganali degli Stati aderenti tale accordo, le autorità doganali dello Stato di importazione non sono vincolate dal risultato del controllo a posteriori effettuato dalle autorità doganali israeliane.

Inoltre –conclude l'avv. gen. – le merci certificate dalle autorità doganali israeliane come originarie di Israele, ma che risultano originarie dei territori occupati e, più precisamente, della Cisgiordania, non possono beneficiare né del regime preferenziale in forza dell'accordo CE Israele né di quello istituito dall'accordo CE OLP. L'avv. gen ritiene, infatti, che una soluzione differente equivarrebbe, in definitiva, ad annullare gli sforzi compiuti per instaurare un sistema di cooperazione amministrativa tra le autorità doganali degli Stati membri e quelle della Cisgiordania nonché della Striscia di Gaza e per incoraggiare il commercio con tali territori. (Sara Lorenzon)

Conclusioni dell'avvocato generale V. Trstenjak, 29 ottobre 2009, C-484/08 Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid contro Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) Rinvio pregiudiziale

Il rinvio operato dal Tribunal Supremo è teso a chiarire il tenore degli artt. 4, n. 2, e 8 della direttiva CE 93/13 in materia di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori in relazione alla possibilità che uno Stato preveda un regime di protezione del consumatore più garantista, derogando così in parte all'art. 4 n. 2 della suddetta direttiva.

Nella causa instaurata di fronte al giudice del rinvio, la convenuta – associazione per la tutela degli interessi legittimi degli utenti di servizi degli istituti di credito e finanziari – aveva proposto ricorso avverso la banca Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid per chiedere l'annullamento nonché l'inibizione all'impiego di una cosiddetta «clausola di arrotondamento» inserita dalla ricorrente, sotto forma di clausola contrattuale redatta preventivamente, in ogni contratto di mutuo destinato all'acquisto di immobili stipulato con i propri clienti.

L'avv. gen. ritiene che una normativa nazionale – quale è in oggetto – che preveda la possibilità di un controllo (anche giudiziario) del carattere abusivo di clausole che vertono «sulla definizione dell'oggetto principale del contratto» ovvero «sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro» non si ponga in contrasto con gli artt. 4 ed 8 della direttiva 93/13, neanche qualora tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile.

(Sara Lorenzon)

<u>Sentenza della Corte (Terza Sezione), 29 ottobre 2009, C-63/08, Pontin</u> Rinvio pregiudiziale

Una disciplina nazionale che in caso di licenziamento di una lavoratrice gestante preveda un termine di decadenza breve di 15 gg – decorrenti dal momento del ricevimento della comunicazione – per far valere la nullità del licenziamento e richiedere il reintegro, non è di per sé contraria al diritto comunitario, segnatamente alla Direttiva CE 92/85 (concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento). Tuttavia, spetta al giudice nazionale verificare in concreto che una tale normativa rispetti il principio di equivalenza e di effettività.

Diversamente, la mancata previsione per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento della possibilità invece riconosciuta ad ogni altro lavoratore di esperire un'azione di risarcimento danni, è in contrasto con la direttiva CE 76/207 e con il principio di parità di trattamento, se tale limitazione dei mezzi di ricorso costituisce un trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza. Tuttavia, spetterà al giudice rimettente verificare in concreto se una tale previsione sia conforme al principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario. (Sara Lorenzon)

Conclusioni dell'Avv. Gen. J. Mazàk, 12 novembre 2009, causa C-518/07, Commissione c. Germania

Ricorso per inadempimento

La legislazione dei Länder tedeschi sottopone le autorità incaricate alla protezione dei dati personali in applicazione della direttiva 95/46/CE alla vigilanza dello Stato. Secondo la Commissione, un tale controllo statale violerebbe il requisito della "piena indipendenza nell'esercizio delle funzioni" delle suddette autorità richiesto dall'art. 28 della direttiva in questione. L'Avv. gen., che non ritiene in questo caso utilizzabili i criteri di valutazione dell'indipendenza elaborati a proposito della funzione

giurisdizionale – stante la natura amministrativa delle autorità di vigilanza –, propone che l'indipendenza vada interpretata alla luce dell'obiettivo per cui esse sono state istituite. Poiché deve servire a porle in grado di realizzare un equilibrio tra la libera circolazione dei dati personali e la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, la loro indipendenza non è affatto incompatibile con qualsiasi forma di controllo se, come risulta avvenire in Germania, esso appare preordinato a verificare che le funzioni dell'autorità siano razionali, legittime e proporzionate. Poiché, inoltre, la Commissione non è stata in grado di dimostrare le ripercussioni negative della vigilanza statale sulle funzioni delle autorità, l'Avv. gen propone che il ricorso venga respinto. (Marilena Gennusa)

Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza 17 novembre 2009, in causa C-169/08, Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Sardegna,

Rinvio pregiudiziale (sollevato dalla Corte costituzionale italiana, v. Corte cost., ord. n. 103 del 2009)

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è stato attivato per la prima volta dalla Corte costituzionale (v. ord. n. 103 del 2009) nell'ambito di un giudizio in via principale. Per la Corte di giustizia, l'art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma tributaria di un'autorità regionale, quale quella di cui all'art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, la quale istituisce un'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili adibiti al trasporto privato di persone nonché delle unità da diporto che grava unicamente sulle persone fisiche e giuridiche aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale. Secondo la Corte, l'applicazione di una simile normativa tributaria comporta che, per tutti i soggetti passivi dell'imposta aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e stabiliti in altri Stati membri, i servizi considerati sono resi più onerosi di quelli forniti agli esercenti stabiliti su tale territorio e così crea un vantaggio per talune categorie di imprese stabilite in tale territorio. (Giulia Tiberi)

Corte di giustizia (Quarta Sezione), sentenza 19 novembre 2009, cause riunite C-402/07 e C-432/07, Sturgeon c. Condor Flugdienst GmbH; Böck e Lepuschitz c. Air France SA Rinvio pregiudiziale

La Corte di Lussemburgo ha deciso che gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell'applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e che essi possono pertanto reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 di tale regolamento quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo. Tuttavia, un siffatto ritardo non implica il diritto alla compensazione pecuniaria per i passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all'effettivo controllo del vettore aereo.

Inoltre, un problema tecnico occorso a un aeromobile e che comporta la cancellazione o il ritardo di un volo non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di tale disposizione, a meno che detto problema derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo. (Erik Longo)

Con il presente rinvio il Verwaltungsgerichtshof chiede alla Corte di pronunciarsi sulla portata del Regolamento CE 1408/71, al fine di verificare se possa riconoscersi il diritto della moglie divorziata (e trasferitasi in Grecia) a percepire prestazioni familiari per il figlio nei confronti dell'Austria, paese di residenza del'ex marito e padre del figlio.

La Corte ha statuito che la moglie divorziata continua a conservare il beneficio di dette prestazioni pur essendosi stabilita con il figlio in un altro Stato membro. Tuttavia, qualora essa svolga un'attività professionale, l'importo delle prestazioni familiari sarà ridotto fino a concorrenza dell'importo previsto dalla legislazione dello Stato membro di residenza della donna. (Sara Lorenzon)

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 30 novembre 2009, C-357/09 PPU, Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov)

Rinvio pregiudiziale

La questione sottoposta all'attenzione della Corte dall'Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) verte sull'interpretazione dell'art. 15 n. 4, 5, 6 della direttiva CE 2008/115 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Il ricorrente, fermato perché immigrato irregolare dalle autorità bulgare, viene accolto nei centri di permanenza temporanea in attesa di ricevere i documenti necessari per procedere al rimpatrio. Contestualmente, egli proponeva più volte domanda di asilo che gli veniva puntualmente negata. Così il ricorrente, privo di documenti, continua ad essere detenuto all'interno dei centri di permanenza temporanea. Per tale motivo, il direttore della Direzione dell'Immigrazione presso il Ministero dell'Interno si rivolge al giudice remittente per chiedere di pronunciarsi d'ufficio, ai sensi della legge sugli stranieri, sul mantenimento del trattenimento del sig. Kadzoev. La Corte, anzitutto, statuisce sui termini massimi di permanenza nei centri di accoglienza. La durata massima del trattenimento prevista dalla direttiva 2008/115 deve includere il periodo di trattenimento subito nel contesto di una procedura di allontanamento avviata prima che il regime introdotto da tale direttiva divenisse applicabile nonché il periodo durante il quale l'esecuzione del decreto di riaccompagnamento coattivo alla frontiera è stata eventualmente sospesa a causa di un procedimento giurisdizionale avviato dall'interessato avverso tale decreto.

La Corte stabilisce altresì che qualora risulti poco probabile che l'interessato sia accolto in un paese terzo, ciò esclude una «prospettiva ragionevole di allontanamento» ai sensi dell'art. 15, n. 4 e dunque comporta l'immediato rilascio del singolo. In ogni caso, al termine del periodo massimo di trattenimento l'interessato dev'essere immediatamente liberato sebbene egli non sia in possesso di validi documenti, tenga un comportamento aggressivo e non disponga di mezzi di sussistenza propri né di un alloggio o di mezzi forniti dallo Stato membro. (Sara Lorenzon)

Corte di Giustizia (Seconda sezione), 3 dicembre 2009, cause riunite C-399/06 P, C-403/06 P,

Impugnazioni sentenze del Tribunale.

La Corte di giustizia è chiamata a valutare il ricorso di annullamento delle decisioni del Tribunale di primo grado nei giudizi Hassan ed Ayadi, in cui era stata respinta la richiesta dei ricorrenti di annullare il regolamento del Consiglio che stabilisce le misure restrittive nei confronti di persone ed entità collegate al terrorismo internazionale. La Corte annulla la decisione del Tribunale ricordando il ragionamento svolto nelle sentenze Yusuf e Kadi: i giudici comunitari devono garantire il controllo di legittimità di tutti gli atti comunitari, anche se sono adottati per attuare una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il controllo di legittimità non può limitarsi allo ius

cogens, ma deve essere completo, con riferimento ai diritti fondamentali che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario. La Corte decide di passare all'esame della controversia e stabilisce che il regolamento è stato adottato in violazione del diritto di difesa, del diritto al contraddittorio e del principio di tutela giurisdizionale effettiva e pertanto deve essere annullato. (Laura Cappuccio)

Presa di posizione dell'Avv. Gen. Y. Bot, 9 dicembre 2009,

e

Corte di giustizia (Terza sezione), sentenza 23 dicembre 2009, causa C-403/09 PPU, *Detiček c. Sgueglia*

Rinvio pregiudiziale - Procedimento d'urgenza

Nel corso di un procedimento di divorzio fra un cittadino italiano e una cittadina slovena, il giudice italiano – competente a decidere nel merito, stante la residenza di entrambi i coniugi in Italia – adotta un provvedimento provvisorio di affidamento della loro figlia di dieci anni al padre. Il giorno stesso dell'emissione di tale provvedimento, la madre torna in Slovenia portando con sé la figlia. Nonostante il provvedimento del giudice italiano sia stato dichiarato esecutivo in Slovenia, la madre riesce ad ottenere dal giudice sloveno un provvedimento provvisorio di affidamento a sé della figlia, motivato dal buon inserimento della bambina in Slovenia e dal suo desiderio di vivere con la madre. Il giudice dinanzi al quale il padre ha presentato ricorso contro tale ultimo provvedimento ha pertanto chiesto alla Corte di giustizia – ottenendo l'attivazione del procedimento pregiudiziale d'urgenza – se il giudice sloveno, alla luce del regolamento n. 2201/2003, possa anch'esso considerarsi competente nella presente controversia e, in particolare, se abbia il potere di modificare o annullare il provvedimento del giudice italiano (la cui competenza non è mai stata posta in questione).

Tanto l'Avv. Gen. quanto la Corte concordano nel negare la competenza del giudice sloveno, alla luce della disciplina introdotta dal regolamento comunitario del 2003 allo scopo di assicurare un effettivo spazio giudiziario nell'esclusivo interesse del minore, principalmente concentrandosi sulla norma relativa al caso di trasferimento illecito di minore, quale si è verificato nell'ipotesi in questione: nessuna delle eccezioni che essa prevede alla regola generale di competenza basata sul criterio della prossimità (accettazione, anche tacita, del trasferimento illecito da parte dell'altro coniuge o adozione, da parte del giudice originariamente competente, di una decisione di non ritorno del minore) è infatti applicabile al caso concreto.

In particolare la Corte di giustizia, poi, si sofferma in chiusura sull'interpretazione dell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali relativo ai diritti dei bambini, ritenuto utile per cogliere più esattamente il significato del regolamento del 2003, in quanto da esso espressamente richiamato come sua fonte di ispirazione privilegiata.

(Marilena Gennusa)

Conclusioni dell'Avv. Gen. E. Sharpston, 10 dicembre 2009, causa C- 578/08, Chakroun c. Minister van Buitenlandse Zaken

Rinvio pregiudiziale

La disciplina olandese in materia di ricongiungimento familiare distingue fra ricongiungimento familiare vero e proprio e formazione della famiglia in base alla circostanza che il vincolo familiare fosse già esistente al momento dell'ingresso di un membro della famiglia nei Paesi Bassi o sia intervenuto successivamente e assoggetta questa seconda ipotesi a condizioni più rigorose. In particolare, se nel primo caso è sufficiente che il coniuge legalmente residente disponga di un

reddito netto che gli consenta di non ricorrere all'assistenza sociale, nel secondo è necessario che il suo reddito sia pari ad almeno il 120% della soglia minima di retribuzione.

Secondo l'Avv. Gen., poiché il principio di non discriminazione costituisce un principio generale del diritto comunitario, un differente trattamento basato solo sulla data delle nozze, se certamente finalizzato a evitare matrimoni di convenienza, non può essere giustificato, dovendosi viceversa procedere ad una valutazione individuale, caso per caso. Al di là di questo gli Stati possono certamente porre dei limiti di reddito, purché non richiedano risorse maggiori di quelle che sarebbero necessarie per mantenere la famiglia senza ricorrere all'assistenza sociale se non in circostanze eccezionali.

(Marilena Gennusa)

Corte di giustizia (Terza sezione), sentenza 10 dicembre 2009, causa C- 345/08, *Peśla c. Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern*

Rinvio pregiudiziale

Il Sig. Peśla, cittadino polacco laureato in giurisprudenza in Polonia, ma anche in possesso di un titolo di Master of German and Polish Law e di Bachelor of German and Polish Law conseguito al termine di un corso di formazione giuridica tedesco-polacca, non viene ammesso al tirocinio preparatorio per l'esercizio delle professioni legali in Germania poiché il suo livello di conoscenza del diritto tedesco risulta, dai titoli presentati, significativamente inferiore rispetto a quello richiesto; gli viene però concesso di partecipare ad una prova attitudinale per dimostrare l'equivalenza del suo livello di competenza.

Secondo la Corte, ciò è perfettamente conforme al diritto comunitario, poiché l'art. 39 del Trattato non impedisce agli Stati di porre requisiti di qualificazione e se, dall'esame comparativo dei diplomi acquisiti all'estero rispetto al grado di competenze attestate dal diploma nazionale, risulta una corrispondenza soltanto parziale, gli Stati hanno il diritto di pretendere che l'interessato dimostri di possedere le qualificazioni mancanti. In particolare l'art. 39 non impone che i requisiti di accesso a una professione in uno Stato membro siano meno rigorosi per i cittadini di altri Stati membri. Gli Stati possono però certamente decidere di renderli più flessibili, prevedendo – esattamente come è avvenuto nel caso in questione – la possibilità di un parziale riconoscimento dei titoli e lo svolgimento di prove attitudinali specifiche nei settori dove il livello di competenza attestato dai titoli risulti essere inferiore rispetto a quello generalmente richiesto. (Marilena Gennusa)

Corte di giustizia (Quarta sezione), sentenza 10 dicembre 2009, causa C- 323/08, Rodríguez Mayor e a. c. Herencia yacente de Rafael de las Heras Dávila e a.

Rinvio pregiudiziale

Secondo la Corte, la perdita del posto di lavoro a seguito del decesso del datore di lavoro non può essere assimilata al licenziamento collettivo, mancando del tutto una volontà di licenziare. Conseguentemente essa non ricade all'interno della direttiva 98/59 in materia che si propone solo di assicurare un'armonizzazione parziale delle norme a tutela dei lavoratori in caso di licenziamento e non di realizzare un meccanismo di compensazione economica generale in caso di perdita del posto di lavoro. Tale fattispecie si colloca dunque al di fuori del diritto comunitario, cosicché anche la presunta violazione della Carta dei diritti fondamentali e della Carta dei diritti sociali è priva di rilevanza.

(Marilena Gennusa)

Corte di giustizia (Grande sezione), sentenza 15 dicembre 2009, cause riunite C-284/05, C-294/05, C-372/05, C-387/05, C-409/05, C-461/05 e C-239/06, Commissione c. Finlandia, Svezia, Germania, Italia, Grecia, Danimarca

Ricorso per inadempimento

La pronuncia è stata resa a seguito di un ricorso per inadempimento avanzato dalla Commissione europea contro la Finlandia, la Svezia, la Germania, l'Italia, la Grecia e la Danimarca, per aver rifiutato di contabilizzare come risorse proprie i dazi doganali relativi all'importazione del materiale bellico – per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2002 – violando così gli obblighi previsti dal codice doganale, oltre che da diversi regolamenti (va rilevato che a partire dal 1° gennaio 2003 è stata, invece, introdotta un'esenzione specifica dai dazi doganali all'importazione di materiale bellico). Gli Stati membri avevano giustificato il loro rifiuto di pagare affermando che la riscossione dei dazi doganali avrebbe minacciato i loro interessi essenziali in materia di sicurezza. La Corte accerta la violazione del diritto comunitario a seguito dell'omissione del versamento dei dazi doganali dovuti in relazione all'importazione di materiale bellico e di prodotti ad uso civile e militare: gli obblighi di solidarietà finanziaria rispetto al bilancio comunitario e di lealtà verso la Commissione impongono agli Stati membri di riscuotere e versare tali dazi doganali relativi all'importazione del materiale bellico. Il giudice comunitario chiarisce, altresì, che per quanto spetti agli Stati membri stabilire le misure adeguate per garantire la loro sicurezza interna ed esterna, tali misure rientrano comunque nell'ambito di applicazione del diritto comunitario, che prevede deroghe espresse da applicare in relazione a fattispecie che possono compromettere la pubblica sicurezza in ipotesi a carattere eccezionale ben definite e che devono essere interpretate restrittivamente.

La Corte afferma, infine, che nemmeno gli argomenti relativi alle clausole di riservatezza contenute negli accordi stipulati con gli Stati esportatori possono essere accolti, dal momento che le procedure doganali prevedono l'intervento di funzionari, comunitari e nazionali, tutti chiamati ad un obbligo di riservatezza tale da proteggere gli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza. (Giulia Tiberi)

Corte di giustizia (Grande sezione), sentenza 12 gennaio 2010, causa C- 341/08, *Petersen c.*<u>Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe</u> Rinvio pregiudiziale

Il Sozialgericht Dortmund chiede alla Corte di giustizia di valutare se una disciplina come quella tedesca, che prevede un limite massimo di età (68 anni) per l'esercizio della professione di dentista convenzionato, possa considerarsi giustificata alla luce dell'obiettivo di tutela della salute pubblica o costituisca, viceversa, un'irragionevole discriminazione fondata sull'età e se, in quest'ultimo caso, tale disciplina – adottata prima della direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale di parità di trattamento in ambito lavorativo – possa essere disapplicata nonostante la legge tedesca di trasposizione della direttiva non lo preveda espressamente. In particolare, poi, il giudice del rinvio osserva che il limite di età in questione è già stato giudicato legittimo sia dal Tribunale sociale federale sia dalla Corte costituzionale federale, sia pur sulla base di differenti motivazioni: secondo il primo, il limite si giustifica con l'obiettivo di ripartire le possibilità di impiego tra le diverse generazioni, a fronte della presenza di un eccessivo numero di dentisti convenzionati con un'elevata anzianità professionale; secondo la Corte costituzionale, con l'obiettivo di tutelare la salute dei pazienti del servizio pubblico contro i rischi del ricorso a dentisti convenzionati di età avanzata, inevitabilmente soggetti ad una diminuzione del livello di competenza.

La Corte di giustizia, dopo aver verificato che la disciplina controversa rientra a tutti gli effetti nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/78/CE, sottolinea che l'elemento determinante per valutare la giustificazione del limite di età o la sua irragionevolezza è rappresentato dall'obiettivo

che esso persegue: pertanto si concentra sull'esame delle due diverse motivazioni che il giudice del rinvio individua nelle sue argomentazioni. A tal proposito – la Corte osserva – l'obiettivo di tutela della salute pubblica, se in sé e per sé legittimamente opponibile al principio di parità di trattamento, non può essere sostenuto nel caso in questione in base al presunto ridursi del livello delle prestazioni al sopravanzare dell'età, poiché altrimenti non si potrebbe spiegare la ragione per cui il medesimo limite di età non sia previsto anche per i dentisti privati, a rigor di logica soggetti al medesimo calo di quelli convenzionati; viceversa, l'obiettivo di distribuire fra le diverse fasce di età le possibilità di impiego, così incentivando l'assunzione di giovani dentisti, potrebbe costituire un valido fondamento alla differenziazione in base all'età prevista per i soli dentisti convenzionati, posto naturalmente che, all'interno di questa categoria, esista ancora una sproporzione generazionale tale che la misura possa dirsi giustificata.

Conseguentemente, la Corte conclude che spetta al giudice nazionale verificare quale sia l'obiettivo davvero perseguito e dunque valutare la compatibilità della misura interna con la direttiva comunitaria. Se poi una tale compatibilità dovesse essere esclusa, la disposizione nazionale controversa deve essere disapplicata, senza che abbia rilievo la circostanza che la legge tedesca di trasposizione della direttiva non preveda espressamente questo rimedio. (Marilena Gennusa)

Corte di giustizia (Grande sezione), sentenza 12 gennaio 2010, causa C- 229/08, Wolf c. Stadt Frankfurt am Main

Rinvio pregiudiziale

Alla Corte di giustizia è presentato, ancora una volta, un presunto caso di discriminazione per ragioni di età: si tratta, qui, di una legge dell'Assia che fissa a trent'anni l'età massima per l'assunzione nei vigili del fuoco con la qualifica di funzionario.

Anche in questa decisione, la Corte accerta innanzi tutto la riconducibilità della fattispecie in questione nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/78/CE.

Quanto, poi, alla presunta lesione del principio di non discriminazione, essa rileva che – sebbene il giudice del rinvio sottolinei come l'idoneità fisica dei candidati allo svolgimento di incarichi operativi sia oggetto di una prova specifica, dalla quale il ricorrente era stato automaticamente escluso per raggiunti limiti di età – la necessità di garantire il carattere operativo e il buon funzionamento del corpo dei pompieri può ben giustificare la fissazione ex lege di un limite di età per le assunzioni, purché tale limite non sia sproporzionato rispetto all'obiettivo perseguito. A tal proposito la Corte, facendo riferimento a studi medici relativi al processo di invecchiamento accertato in rapporto ai requisiti fisici necessari per un ottimale svolgimento delle mansioni in questione, ritiene ragionevole, poiché non eccedente quanto è necessario per il conseguimento dello scopo voluto, che proprio il compimento del trentesimo anno costituisca il limite per le assunzioni nei vigili del fuoco.

(Marilena Gennusa)

Corte di giustizia (Seconda sezione), sentenza 14 gennaio 2010, causa C-226/08, Stadt Papenburg c. Repubblica federale di Germania

Rinvio pregiudiziale

La pronuncia riguarda la rete ecologica «Natura 2000», prevista dalla direttiva habitat, è una rete ecologica europea di zone speciali di conservazione. Questa rete (costituita dai siti in cui si trovano

gli habitat naturali della specie previsti dalla direttiva) deve garantire il mantenimento dei siti individuati, o il loro ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente.

L'individuazione dei siti avviene sulla base di un elenco di aree da proteggere, che ogni Stato membro trasmette alla Commissione e la Commissione elabora poi, in base a criteri ambientali e di concerto con gli Stati membri, un elenco dei siti di importanza comunitaria. Su questi siti in seguito le autorità nazionali potranno solo approvare piani e progetti che non pregiudicheranno l'integrità del sito stesso.

Il giudice tedesco rimettente chiedeva alla Corte di giustizia di chiarire le condizioni in presenza delle quali uno Stato membro può rifiutarsi di approvare il progetto di elenco di siti di importanza comunitaria. La Corte constata, anzitutto, che i criteri di valutazione dell'importanza comunitaria di un sito sono definiti in funzione dell'obiettivo di conservazione degli habitat naturali; di conseguenza, questi obiettivi hanno carattere ambientale. Gli Stati membri possono, pertanto, rifiutarsi di approvare l'inclusione di uno o più siti nell'elenco dei siti di importanza comunitaria, elaborato dalla Commissione, soltanto per motivi di tutela dell'ambiente, mentre non sono legittimi motivi le esigenze economiche, sociali e culturali, né particolarità regionali e locali. (Giulia Tiberi)

Corte di Giustizia (Grande Sezione), sentenza 19 gennaio 2010, causa C-555/07, Kücükdeveci c. Swedex GmbH & Co. KG

Rinvio pregiudiziale

La controversia riguarda il calcolo dei termini di preavviso applicabili al licenziamento nel caso in cui la normativa nazionale preveda differenti termini a seconda dell'età del lavoratore.

La Corte investita della pronuncia pregiudiziale dal giudice del lavoro di Düsseldorf ritiene che il diritto dell'Unione (in particolare il principio di non discriminazione in base all'età, quale espresso concretamente nella direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE) non permette ad una normativa nazionale di non considerare, ai fini del calcolo del termine di preavviso di licenziamento, i periodi di lavoro compiuti dal dipendente prima del raggiungimento dei 25 anni di età

Spetta, però, al giudice nazionale garantire il rispetto del principio di non discriminazione in base all'età - quale espresso concretamente dalla direttiva 2000/78/CE - attraverso l'eventuale disapplicazione di qualsiasi disposizione contraria della disciplina interna, indipendentemente dall'esercizio della facoltà di cui dispone, nei casi previsti dall'art. 267, secondo comma, TFUE, di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale sull'interpretazione di tale principio. (Erik Longo)

Corte di giustizia (Seconda sezione), sentenza 21 gennaio 2010, causa C-462/08, Bekleyen c. Land Berlin

Rinvio pregiudiziale

La Corte riconosce che in base all'accordo di associazione CEE-Turchia sussuste il diritto del figlio di un cittadino turco (lavoratore in uno Stato membro ospitante per oltre tre anni) di usufruire nello Stato membro dove ha risieduto con il padre del diritto di accesso al mercato del lavoro e del correlato diritto di soggiorno; tale diritto esiste anche qualora egli, dopo aver fatto ritorno con i suoi genitori nello Stato d'origine, sia tornato da solo nello Stato membro suddetto al fine di iniziarvi il periodo di formazione professionale.

La funzione specifica assolta dal secondo comma dell'art. 7 della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80 - relativa allo sviluppo dell'associazione UE-Turchia – di permettere l'integrazione dei figli dei lavoratori turchi nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante ha come conseguenza che il requisito secondo cui uno dei genitori deve aver lavorato in tale Stato da almeno tre anni non esige che nel momento in cui il figlio inizia la sua formazione professionale detto genitore possegga

ancora lo status di lavoratore. Tale requisito, infatti, ha unicamente lo scopo di stabilire, parallelamente alla formazione professionale del figlio, il livello di integrazione sufficiente di quest'ultimo nello Stato membro ospitante necessario per consentirgli di beneficiare del trattamento particolare previsto.

(Erik Longo)

Conclusioni dell'Avv. Gen. SHARPSTON, 21 gennaio 2010, Cause riunite C-395/08 e C-396/08, INPS c. Bruno e Pettini

Rinvio pregiudiziale

La causa in questione riguarda il computo dei periodi utili per la pensione nel caso di rapporti di lavoro di tipo part-time ciclico, nei quali il lavoratore concentra il proprio lavoro solo in alcuni mesi dell'anno. L'INPS considerava utili solo i periodi lavorati mentre escludeva quelli di inattività.

L'Avv. Generale conclude chiedendo che le misure che gli Stati adottano debbano essere compatibili e coerenti con gli obiettivi e le disposizioni della direttiva del Consiglio 97/81/CE e dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, e debbano rispettare i principi generali del diritto comunitario, in particolare il principio della parità di trattamento. Perciò non è possibile introdurre arbitrarie distinzioni tra vari tipi di lavoro a tempo parziale, che contrastino con tali obiettivi e che violino il generale divieto di discriminazione nel diritto comunitario. (Erik Longo)

<u>Conclusioni dell'avv. gen. Yves Bot, 26 gennaio 2010, causa C-409/06, Winner Wetten</u> Rinvio pregiudiziale

La Corte è nuovamente chiamata ad esprimersi in materia di giochi d'azzardo ma, diversamente dai precedenti noti casi *Gambelli* e *Placanica*, qui il giudice del rinvio interroga la Corte sulla possibilità di derogare al principio della *primauté* continuando, dunque, ad applicare temporaneamente la normativa interna seppur contrastante con quella comunitaria self-executing, al fine di ovviare ad una altrimenti «inacettabile lacuna normativa».

L'avvocato generale, ripercorrendo le tappe e le ragioni della diretta efficacia delle norme comunitarie nonché facendo leva sui principi di tutela giurisdizionale effettiva e certezza del diritto, propone alla Corte di statuire che un giudice di uno Stato membro non può continuare ad applicare in via eccezionale e transitoria la propria normativa nazionale in materia di scommesse sportive, se detta normativa costituisce una restrizione ingiustificata alla libera prestazione dei servizi in quanto non contribuisce a limitare le attività di scommesse «in maniera coerente e sistematica». Inoltre, l'apprezzamento di siffatto carattere di coerenza e sistematicità non potrà che spettare al giudice nazionale –sostiene l'avv. gen – al quale compete accertare se tale condizione sia soddisfatta, prendendo in considerazione tutti gli obiettivi della normativa controversa e valutando gli effetti concreti della stessa sui consumatori, tenendo conto dell'ampio margine di discrezionalità che appartiene agli Stati membri in questa materia. (Sara Lorenzon)

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 26 gennaio 2010, causa C-118/08, *Trasportes Urbanos* Rinvio pregiudiziale

La società ricorrente nella causa principale (Trasportes Urbanos), a seguito di una sentenza della Corte europea di giustizia (C-204/03) che dichiarava incompatibile con la sesta direttiva sull'IVA la legge spagnola che limitava le ipotesi di detraibilità dell'imposta, propone un'azione di responsabilità e risarcimento danni nei confronti dello Stato spagnolo per violazione del diritto dell'Unione. Infatti, l'illegittima limitazione delle ipotesi di detraibilità dell'IVA, operata dalla

legge spagnola contraria alla sesta direttiva UE, aveva indotto la ricorrente al versamento, a titolo di imposta, di ingenti somme così indebitamente percepite dall'amministrazione fiscale spagnola.

Tuttavia, la domanda viene rigettata dal Consiglio dei ministri in virtù di una consolidata giurisprudenza del Tribunal Supremo, secondo cui l'esercizio di un'azione di responsabilità fondata sull'incompatibilità di una legge interna con il diritto dell'Unione – contrariamente alla medesima azione esercitata nei confronti dello Stato ma fondata sul carattere incostituzionale di una legge – è soggetta alla regola del previo esaurimento dei rimedi amministrativi e giurisdizionali nei confronti dell'atto amministrativo che arreca pregiudizio, adottato in esecuzione di una legge nazionale contraria al diritto comunitario. Quindi, secondo il Consiglio dei ministri, la ricorrente, prima di avviare l'azione di risarcimento danni nei confronti dello Stato, avrebbe dovuto agire per chiedere la rettifica delle autoloquidazioni da essa svolte in ottemperanza alla legge spagnola viziata, entro il termine di prescrizione all'uopo previsto e spirato già anteriormente alla pronuncia della suddetta sentenza della Corte europea di giustizia.

Dopo aver esaminato le condizioni alle quali nell'ordinamento spagnolo sono soggette, rispettivamente, l'azione di responsabilità per violazione del diritto comunitario ed il ricorso per violazione della Costituzione, essa rileva che, alla luce del principio di equivalenza, le due fattispecie debbono considerarsi simili e dunque il diritto comunitario osta ad una regola interna quale quella adottata nella causa principale che indebitamente stabilisce per l'una e non anche per l'altra azione la regola del previo esaurimento dei rimedi. (Sara Lorenzon)

Sentenza della Corte, 28 gennaio 2010, causa C-406/08, *Uniplex (Uk) Ltd* Rinvio pregiudiziale

Il rinvio proposto dalla High Court of Justice (England and Wales) trae origine da una lite intentata da una società privata offerente (Uniplex) esclusa da una gara d'appalto pubblica per la fornitura di prodotti emostatici contro l'ente pubblico appaltatore (NHS), al quale la ricorrente contesta il rispetto delle norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici e ne chiede la condanna nonché il risarcimento dei danni connessi (e l'eventuale subentro nell'accordo). Il giudice del rinvio, nutrendo dubbi sulla tempestività del ricorso presentato dalla Uniplex, interroga la Corte sulla ragionevolezza e compatibilità comunitaria della disciplina nazionale che – recependo gli artt. 1 e 2 della direttiva 89/665/CEE – stabilisce che il termine per la proposizione del ricorso da parte dell'offerente escluso inizi a decorrere indipendentemente dalla conoscenza, da parte di quest'ultimo, della violazione delle norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici e che l'eventuale proroga di detto termine sia rimessa al potere discrezionale del giudice nazionale. Seguendo le indicazioni proposte dall'avv. gen, la Corte ha così statuito che l'art. 1, n. 1, della direttiva 89/665/CEE deve essere interpretato nel senso che il termine di decadenza per la proposizione di ricorsi avverso procedure di aggiudicazione di appalti pubblici deve sempre essere fatto decorrere dal momento in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della presunta violazione della normativa in materia. Conseguentemente, la normativa nazionale impugnata è incompatibile con il diritto comunitario, laddove consente al giudice nazionale di rigettare discrezionalmente i ricorsi proposti avverso tale procedura nonché le azioni per risarcimento danni, poiché avrebbero dovuto essere presentate «senza indugio». Inoltre precisa la Corte – qualora il giudice non pervenga all'obiettivo posto dalla suddetta direttiva attraverso un'interpretazione o applicazione conforme del diritto interno, egli sarà tenuto a disapplicare la normativa interna, al fine di applicare integralmente il diritto comunitario e di proteggere i diritti che questo attribuisce ai singoli. (Sara Lorenzon)

<u>Sentenza della Corte, 28 gennaio 2010, causa C-473/08, Eulitz</u> Rinvio pregiudiziale La questione è sorta nell'ambito di una controversia tra la Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz e il Finanzamt Dresden I, in merito al rifiuto di quest'ultimo di esonerare dall'imposta sul valore aggiunto le attività di insegnamento esercitate dal socio della Eulitz GbR (studio di consulenza tecnica, ente privato), sig. Thomas Eulitz, nell'ambito di corsi di formazione professionale periodica organizzati da un istituto terzo (EIPOS, società di diritto privato).

La Corte ha stabilito che le prestazioni di insegnamento fornite da un ingegnere, presso un istituto di formazione registrato come associazione di diritto privato – ai partecipanti a corsi di formazione professionale che già possiedono almeno un titolo di studio, conseguito presso un'università o un istituto universitario, in architettura o in ingegneria o che dispongono di una formazione analoga, e tenendo presente che i corsi si concludono con un esame – possono costituire «lezioni (...) relative all'insegnamento scolastico o universitario» ai sensi di tale disposizione. Allo stesso modo – aggiunge la Corte – attività diverse da quella d'insegnamento propriamente detta possono costituire siffatte lezioni, purché tali attività siano svolte sostanzialmente nell'ambito della trasmissione di conoscenze e di competenze tra un docente e gli scolari o gli studenti, riguardanti l'insegnamento scolastico o universitario. Se necessario, spetta al giudice del rinvio verificare se tutte le attività di cui trattasi nella causa principale costituiscano «lezioni» relative all'«insegnamento scolastico o universitario» ai sensi di detta disposizione. La Corte conclude, dunque. che l'attività di insegnamento svolta dal sig. Eulitz non possa essere qualificata come prestazione svolta meramente «a titolo personale»; per tale ragione le lezioni impartire dal sig. Eulitz non potranno essere esenti da IVA.

(Sara Lorenzon)

